



COMUNE DI OLBIA

(PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO)

ORDINANZA N° 75 DEL 09/08/2007

Oggetto: Regolamentazione dell'attività di diffusione musica all'esterno dei pubblici esercizi

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n° 33 del 16.08.2000, così come integrata e modificata dall'ordinanza n° 131 del 16.07.2002, e n° 50 del 14.07.2003, con le quali veniva disciplinata l'attività di diffusione musica in oggetto;

VISTA la L.R. 18.05.2006, n° 5 e, in particolare l'art. 28, commi 2 e 3, in base a cui le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo purchè l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;

CONSTATATO che la maggior parte dei pubblici esercizi cittadini svolgono questo tipo di attività, usufruendo a tal fine di spazi all'aperto sino a tarda notte, diffondendo musica dal vivo o riprodotta anche all'esterno;

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare la pubblica quiete e il riposo delle persone, stabilire che la citata attività di diffusione della musica dal vivo o riprodotta all'esterno dei pubblici esercizi (escluse le discoteche), debba cessare, in tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 01.00;

RITENUTO opportuno, altresì, stabilire il medesimo limite orario per la diffusione di musica all'esterno delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, nonché dei circoli privati;

VISTA la L. 26.10.1995, n° 447 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma 3;

ORDINA

1. L'attività di diffusione di musica dal vivo o riprodotta nei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (escluse le discoteche), nei circoli privati, nelle strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere, dovrà cessare, in tutto il

territorio comunale, a partire dalle ore 01.00. Dopo tale orario potrà essere diffusa musica soltanto all'interno di idonei locali insonorizzati, senza arrecare disturbo alla quiete pubblica;

2. Chiunque viola la disposizione di cui al punto precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 ad € 10.329,00;

3. In caso di recidiva nel corso dello stesso anno solare, il Sindaco può disporre l'inibizione dell'attività di diffusione musica per un anno.

4. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune al fine darvi ampia pubblicità.

5. Copia del presente provvedimento è trasmesso al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica del rispetto della presente direttiva.

Dalla residenza municipale,

IL SINDACO

On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli